



**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TERMOLI**

ORDINANZA N. 063/2018

**DISCIPLINA SULLO SBARCO DEL PESCE SPADA -
PESCA PROFESSIONALE E SPORTIVA/RICREATIVA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Termoli,

- VISTO** Il D.P.R. 02 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO** Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** Il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e il Decreto Direttoriale 28 dicembre 2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
- VISTO** Il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96, come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016 n. 154;
- VISTA** le circolari n. 8664 del 26 marzo 2012 e n. 423 del 28 febbraio 2013, recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada;
- VISTO** Il Regolamento (UE) n. 1380 in data 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- VISTA** La raccomandazione ICCAT n. 13-04 recante "Misure per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo";
- VISTA** La raccomandazione ICCAT n. 16-05 recante "Misure di gestione per il pesce spada nell'ambito ICCAT - istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo";
- VISTO** il Decreto ministeriale 13 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2015, recante liberalizzazione degli

apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale e circolare n. 12584 del 22 luglio 2016, recante le modalità attuative;

- VISTO** Il Decreto 3 giugno 2015 (GU 15/07/2015) del del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali, in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** Il Decreto Direttoriale n.3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada;
- VISTA** Il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016 (GU n. 209 del 07/09/2016), recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- VISTA** La Circolare Serie "Controllo Pesca 001" edizione 2016, recante il "Piano Nazionale di Controllo BFT – SWO – Small Pelagic";
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2017 n. 3820, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** Il Regolamento Delegato (UE) della Commissione 2018/191 del 30 novembre 2017 inerente lo stock di pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** Il Decreto Ministeriale 23 febbraio 2018, inerente le misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** Il "Regolamento del porto di Termoli", approvato con Ordinanza n. 30/2018 edizione 2018 in data 13 giugno 2018;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 21/2013 in data 27 maggio 2013 sulla disciplina della pesca sportiva e ricreativa;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 14/2015 in data 19 marzo 2015 sugli orari di ingresso e uscita dei motopescherecci dal porto di Termoli;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 21/2017 in data 11 maggio 2017 sull'obbligo delle comunicazioni VHF per i motopesca all'interno della canaletta del porto di Termoli;
- VISTI** Gli artt. 17, 62, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** Opportuno e necessario disciplinare le attività di sbarco, il controllo delle catture sbarcate di pesce spada da ciascuna unità professionale che approdi nel porto di Termoli e i relativi adempimenti documentali, così come disposto dai Regolamenti comunitari e dalle discendenti normative nazionali;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione delle catture, degli sbarchi e del controllo delle quantità di pesce spada catturato in attività di pesca ricreativa e sportiva dalle unità da diporto che approdino nei porti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Termoli;

ORDINA

Art. 1

(Campo di applicazione e finalità)

La presente Ordinanza disciplina l'attività di controllo e le procedure di sbarco o di trasbordo, nell'ambito del porto designato di Termoli, delle catture di pesce spada (*Xiphias Gladius*) provenienti da pesca professionale, anche se accessorie o accidentali.

La presente Ordinanza regola, altresì, l'attività di controllo e le procedure di sbarco, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli, delle catture di pesce spada (*Xiphias Gladius*) provenienti da pesca sportiva e ricreativa.

Art. 2

(Taglia minima e periodo di pesca)

E' vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (*Xiphias Gladius*), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva e ricreativa:

- Aveni lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a **100 cm** o di peso inferiore a **11,4 kg di peso vivo o di 10,2 di peso eviscerato e senza branchie**.

E' fatto divieto di pescare, anche in via accidentale, nonché detenere a bordo, trasbordare ovvero sbarcare, esemplari di pesce spada (*Xiphias Gladius*) **dal 01 gennaio (incluso) al 31 marzo (incluso)**.

Lo sbarco di pesce spada (*Xiphias Gladius*) è **consentito solo nei "porti designati"**; nel Compartimento marittimo di Termoli l'unico porto "designato" è **Termoli**.

Sono vietati pertanto lo sbarco ed il trasbordo di pesce spada in qualsiasi altro approdo ricadente nel Compartimento Marittimo di Termoli.

TITOLO I

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Art. 3

(Definizioni)

Pesca sportiva: è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione od in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Pesca ricreativa: è la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

Art. 4

(Prescrizioni di carattere amministrativo)

I pescatori sportivi o ricreativi che abbiano dato preventiva comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa ai sensi del D.M. 6 dicembre 2010 (c.d. "tesserino pesca sportiva" o "attestazione di avvenuta comunicazione" rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e che intendano esercitare la pesca del pesce spada (*Xiphias Gladius*) nell'ambito del Compartimento Marittimo, dovranno **chiedere il rilascio di specifico nulla-osta** all'Ufficio Circondariale Marittimo nella cui giurisdizione è dislocata l'unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana, da adibire a tale attività.

La prescritta comunicazione in carta semplice e in duplice copia, di cui **all'allegato 1**, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a. Polizza di assicurazione in corso di validità del/i motore/i dell'unità da autorizzare;
- b. Documento di identità del proprietario/utilizzatore;
- c. Licenza di navigazione ovvero certificato uso motore ovvero certificato di conformità;
- d. Eventuale precedente comunicazione, in originale, scaduta;
- e. Documento di riconoscimento in corso di validità.

La dichiarazione rilasciata per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), munita del prescritto nulla-osta dell'Autorità Marittima, ha validità di 3 (tre) anni, limitatamente al periodo di pesca consentito e permette, altresì, la partecipazione a gare di pesca sportiva.

Il nulla-osta rilasciato, custodito coi documenti di bordo, si ritiene valido per l'unità autorizzata, consentendo lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso a tutti i soggetti presenti a bordo avviando alla presenza del soggetto che ha presentato la dichiarazione.

Art. 5

(Adempimenti relativi alla cattura e allo sbarco)

E' fatto divieto di catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di **un singolo esemplare al mese** di pesce spada (*Xiphias Gladius*).

E' consentito lo sbarco esclusivamente di esemplari interi (completo di spada).

Lo sbarco è consentito tutti i giorni **dalle ore 08.00 alle ore 20.00**.

Al momento dell'arrivo in porto e durante tutte le operazioni l'Autorità Marittima effettuerà l'attività di vigilanza e controllo.

E' consentito, unicamente, l'utilizzo dei seguenti attrezzi: **"lenze" e "canne"**.

L'operatore interessato è obbligato a comunicare l'eventuale cattura di esemplare di pesce spada (*Xiphias Gladius*) e le informazioni minime (vedasi **allegato 2** - informazioni minime **pre-notifica** di sbarco/trasbordo -med-swo -) **almeno 1 ora prima** dell'accesso nel porto di Termoli, mediante:

- a. E-mail all'indirizzo cptermoli@mit.gov.it - cp-termoli@pec.mit.gov.it;
- b. Telefonicamente al n. 0875/706484;
- c. VHF (canale 16 per la chiamata);

Entro 24 ore dallo sbarco nel "porto designato" di Termoli deve essere consegnata, ovvero trasmessa, all'Autorità marittima una copia della **"dichiarazione di cattura"** (conformemente **all'allegato 3**) (ovvero all'Autorità del luogo in cui si è svolta la manifestazione preventivamente autorizzata se trattasi di pesca sportiva); la stessa A.M., con cadenza mensile, curerà l'invio, per il tramite, di tutte le dichiarazioni pervenute, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

E' vietata qualsiasi forma di commercializzazione degli esemplari catturati.

E' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo dovessero risultare ancora vivi.

L'art. 6 dell'Ordinanza 21/2013 è abrogato.

TITOLO II

PESCA PROFESSIONALE

Art. 6

(orari e punti di sbarco e di trasbordo, unità autorizzate e non)

1. Lo sbarco è consentito tutti i giorni **dalle ore 08.00 alle ore 20.00 escluso i sabato, domenica e festivi**.
2. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli lo sbarco e il trasbordo di pesce spada catturato in attività di pesca professionale (da unità autorizzate o non autorizzate) è consentito esclusivamente presso la Banchina Molo Nord 2° tratto del porto di Termoli.
3. La suddetta assegnazione della banchina non è da intendersi a carattere permanente e potrà essere in qualunque momento modificata da questa Autorità Marittima per qualunque necessità o opportunità di carattere operativo, mediante assegnazione di altra banchina o punto di sbarco, dandone diretta comunicazione ai comandi di bordo delle unità da pesca interessate.
4. Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada.

5. I pescherecci **autorizzati** (munite di apposita licenza di pesca rilasciata dal Ministero e inserita in appositi elenchi) alla cattura bersaglio del pesce spada (*Xiphias Gladius*) utilizzano esclusivamente gli attrezzi "**palangaro derivante – LLD**" o "arpione – HAR (imbarcazioni denominate feluche)", possono tenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture accidentali di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima, a condizione che tali catture non superino il 5%, in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi.

Gli operatori interessati dovranno sbarcare ogni altro sistema/attrezzo autorizzato in licenza.

L'utilizzo del sistema "palangaro" ovvero dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)", per la pesca del pesce spada, è soggetto alle seguenti limitazioni di esercizio: numero massimo di ami utilizzabili 2500 (una seconda serie di ami armati è consentita a bordo, per uscite superiori a due giorni, a condizione che essi siano debitamente legati e stivati sottocoperta in modo da non risultare agevolmente utilizzabili); altezza minima dell'amo 7 cm; lunghezza massima dell'attrezzo 55 km.

6. I pescherecci **non autorizzati** alla cattura bersaglio possono catturare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare e trasportare quantitativi di pesce spada non superiori al 5% del totale delle catture presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari (catture accessorie / by-catch). Se le catture avvengono con attrezzi diversi dal palangaro derivante LLD e dalle lenze LTL – LHP – LHM, il calcolo della percentuale consentita (5%) è limitato al solo peso sul totale delle catture presenti a bordo.

Si rammenta che alle unità da pesca abilitate in licenza agli attrezzi GND - LTL – LHP – LHM – PS – LA – GNC – LLD – LLS è vietato utilizzare e detenere a bordo più di uno dei suddetti attrezzi.

Fermo restando la percentuale di cui sopra, il limite annuale, per ciascun peschereccio non autorizzato, delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 kg. Per le catture accessorie si applicano le stesse disposizioni impartite per i pescherecci autorizzati.

Art. 7

(Adempimenti preventivi allo sbarco di pesce spada)

1. Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca (autorizzata o non autorizzata) che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada che intenda sbarcare/trasbordare tale pescato nel porto di Termoli, deve trasmettere a questa Autorità Marittima, **almeno 4 ore prima del previsto arrivo in porto**, una notifica preventiva, utilizzando il modello in **Allegato 2** (informazioni minime pre-notifica di sbarco/trasbordo -med-swo -).
2. La suddetta pre-notifica, che non sostituisce l'eventuale già prevista domanda d'approdo, può essere effettuata mediante trasmissione del modello Via E-mail agli indirizzi termoli@mit.gov.it e/o cp-termoli@pec.mit.gov.it
3. La prenotifica **può essere anticipata** telefonicamente al n. 0875/706484 o via VHF (canale 16 per la chiamata), fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti.

Art. 8

(Documentazione da produrre per lo sbarco e relativi controlli)

1. Al momento dell'arrivo in porto e durante tutte le operazioni l'Autorità Marittima effettuerà l'attività di vigilanza e controllo.
Il comandante dell'unità da pesca, o il suo rappresentante, dovrà produrre all'Autorità Marittima tutta la documentazione prevista dalle norme comunitarie e nazionali.
Le unità, una volta conclusa la manovra di ormeggio in porto, non potranno iniziare le operazioni di pesatura, preliminari allo sbarco del prodotto ed al successivo imbarco su vettori stradali prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte dell'Autorità Marittima.
2. I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate (e non autorizzate) alla cattura bersaglio del pesce spada e soggette ai vigenti obblighi unionali in materia di registrazione e comunicazione delle catture e conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo (log-book cartaceo e/o elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori a **50 Kg**.
3. I comandanti di tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, incluse quelle che, in virtù delle vigenti normative nazionali e unionali, sono esentate dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci, nonché di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, compilano il modello in "**Allegato 3**" "**dichiarazione di cattura**", per qualsiasi quantitativo di pesce spada.
4. La stessa A.M. curerà l'invio, per il tramite, di tutte le dichiarazioni pervenute, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con cadenza settimanale, per le imbarcazioni di l.f.t. > ai 15 m, ovvero con cadenza mensile, per tutte le altre imbarcazioni.
5. Si rammenta che tutte le imbarcazioni da pesca autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada, a prescindere dalle rispettive dimensioni di l.f.t., risultano obbligate, entro e non oltre il **1 gennaio 2019**, ad adeguarsi alle vigenti disposizioni in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo.

Art. 9

(Ulteriori disposizioni - Rispetto delle condizioni igienico/sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Durante le operazioni di sbarco/trasbordo, i comandanti delle unità interessate dovranno adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi contaminazione del prodotto e qualsiasi inquinamento dei luoghi e delle acque portuali.
2. E' fatto assoluto divieto di eseguire operazioni di lavorazione del prodotto in banchina.
3. Al termine dello sbarco/trasbordo, a cura dei comandanti delle unità interessate, dovrà essere assicurata l'accurata pulizia della banchina utilizzata per le operazioni e garantito il debito conferimento dei rifiuti come prescritto dalla vigente specifica disciplina.
4. Durante la fase di sbarco del prodotto catturato presso le banchine per il successivo carico su vettori stradali dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria, emanate ai fini della salvaguardia della salute pubblica.
5. Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature non idonee, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
6. I veicoli adibiti al trasporto del prodotto catturato di cui sopra, dovranno essere autorizzati allo scopo e possedere i requisiti previsti.
7. Il personale dell'equipaggio che materialmente procede alle operazioni di sbarco, dovrà indossare i *D.P.I.* (Dispositivi Protezione Individuali) prescritti in relazione al tipo di rischio a cui è esposto.
8. Per lo sbarco del prodotto da nave a banchina, dovranno essere posizionate, ove necessario, delle transenne mobili o espediente analogo per delimitare l'area di lavoro e vietare l'ingresso ai non addetti ai lavori di scarico.
9. Il comandante dell'unità avrà l'obbligo di osservare e far osservare, al personale impiegato nelle operazioni di sbarco, tutte le condizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

TITOLO III

Art. 10

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato o diversa specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96", come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016 n. 154;
2. Inoltre, oltre alle altre normative in vigore, si applicheranno per inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo gli articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione, per inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall'Autorità Marittima l'art. 1174 del Codice della Navigazione, per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione l'art. 1231 del Codice della Navigazione e, ove ricorrano i presupposti, l'art. 650 del Codice Penale.
3. Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria e nazionale.
4. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada (*Xiphias Gladius*), l'Amministrazione procederà inoltre alla revoca del citato nulla-osta.

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Articolo 6 dell'Ordinanza n. 21/2013 in data 27 maggio 2013 della Capitaneria di porto di Termoli è abrogato.
2. Sono, altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale (<http://www.guardiacostiera.it/termoli>).

Termoli, 14/09/2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco MASSARO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Allegato 1

Alla Capitaneria di porto di Termoli

Oggetto: Paragrafo 1, lett. b) della raccomandazione ICCAT NR. 11-04 (**Pesce spada – Xiphias Gladius**)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
() Il _____ e residente in _____ () alla via _____, n° _____, proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a _____ matricola n. _____ di lunghezza f.t. metri _____ di colore _____ iscritta nei R.I.D./R.N.D. tenuti da _____, di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di **pesca SPORTIVA/ RICREATIVA** del **pesce spada** (xiphias gladius) con la suddetta unità da diporto nel periodo dal 01 aprile al 31 dicembre.

A tal fine si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- Documentazione amministrativa del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza assicurativa.;
- attestazione di avvenuto inoltro al MIPAAF della comunicazione di cui al DM 6 dicembre 2010 "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di **un esemplare** di pesce spada **al mese** (minimo 30 giorni dalla precedente cattura);
- l'esemplare catturato deve essere sbarcato **integro**;
- è vietata la pesca di esemplari aventi lunghezza alla forca (misurata alla mandibola inferiore) inferiore a **100 cm** o di peso inferiore a **11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie**;
- è fatto obbligo di **comunicare**, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura del pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero a quella più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la **dichiarazione di cattura**: se pesca ricreativa all'Autorità marittima del porto di sbarco; se pesca sportiva all'Autorità marittima del luogo della manifestazione;
- nel Compartimento marittimo di Termoli, lo sbarco è possibile effettuarlo esclusivamente nel **porto designato di Termoli**;
- è vietata la **commercializzazione** del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa;
- e' consentito esclusivamente l'utilizzo dei seguenti attrezzi: **lenze e/o canne**;
- è obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Termoli, _____

Capitaneria di porto di Termoli	
Nulla-osta n° _____/_____	
rilasciato il _____	
valido fino al _____	
timbro dell'Ufficio	firma

FIRMA

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR./RIC.

☐ SBARCO (nel porto designato di)

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

☐ TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

